

### **Rientro in servizio da congedo o aspettativa.**

*(Circolare n. 3182 dell'11 aprile 1980 e succ.mod. al 13 marzo 2014)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 26 marzo 1980, ha approvato l'allegata relazione riguardante il rientro in servizio da congedo o aspettativa.

Le disposizioni contenute nella detta relazione debbono essere considerate come precise direttive per i magistrati interessati e per i capi di ufficio, oltre che come criteri informativi dell'attività del Consiglio Superiore della Magistratura nel settore considerato.

\* \* \*

Notevole è il ritardo con cui si giunge all'adozione e alla concreta operatività dei provvedimenti finalizzati alla ripresa del servizio da parte dei magistrati ammessi a fruire di un periodo di aspettativa, ormai giunto al termine, che abbia determinato il loro collocamento fuori del ruolo organico.

Trattasi di ritardo che, in quanto raggiunge normalmente i quattro mesi (dalla data di scadenza dell'aspettativa a quella dell'immissione in possesso nell'ufficio in cui il richiamato in ruolo viene destinato), e talvolta supera non di poco questo lasso di tempo già tanto rilevante, appare grave e intollerabile sia in rapporto alle ben note difficoltà in cui si dibatte l'Amministrazione della Giustizia e sia in rapporto al danno che ne deriva per l'Erario.

Sono del pari normalmente tardivi i provvedimenti con cui si concedono congedi o aspettative non comportanti il collocamento fuori ruolo, e in questo caso la tardività, se non incide sulla sollecita ripresa del servizio, che avviene comunque al termine del periodo di assenza, è in qualche modo di ostacolo a una seria verifica dei motivi che giustificano quest'ultima.

Si impone per tanto l'identificazione esauriente delle cause del denunciato fenomeno al fine di eliminarle o, almeno di ridurle a proporzioni fisiologiche, mediante l'adozione di efficaci rimedi.

Dette cause possono essere agevolmente ravvisate:

- a) nella non assoluta tempestività con cui i magistrati interessati comunicano e documentano il loro impedimento ai capi di ufficio;
- b) nella scarsa celerità con cui i prescritti controlli vengono disposti, eseguiti e portati a conoscenza di questo Consiglio per le sue determinazioni;
- c) nella mole di lavoro eccessiva che grava, in particolare, sulla Seconda e sulla Terza Commissione Referente del Consiglio;
- d) nella distinta competenza dell'una e dell'altra delle suddette Commissioni, la prima delle quali si limita a formulare all'adunanza plenaria la proposta di deliberare il richiamo in ruolo quando è già scaduta l'aspettativa comportante il collocamento fuori ruolo, mentre l'altra in un secondo tempo provvede a formulare la proposta di destinazione, preceduta dalla "interpellazione" prevista dall'art. 203 Ord. giud. ultimo comma, e ciò anche quando non sorge per nulla la necessità di assegnare il magistrato che riprende il servizio a ufficio diverso da quello cui già apparteneva, e neppure la necessità di conferirgli funzioni diverse pur nello stesso ufficio;
- e) nei termini tecnici occorrenti per gli adempimenti ministeriali successivi alla deliberazione consiliare e per le comunicazioni all'interessato.

Come si vede, le disfunzioni sono molteplici, donde l'esigenza di sottoporre ciascuna di esse ad attenta analisi che consenta di giungere a contrastarla in modo specifico e adeguato.

Da qui le seguenti proposte che si configureranno come precise direttive per i singoli magistrati interessati e per i capi di ufficio, nonché come criteri informativi dell'attività dello stesso Consiglio nel settore considerato.

I - Quanto al punto a), si propone di richiamare i magistrati, che siano costretti ad assentarsi all'ufficio per legittimo impedimento di qualsiasi natura e durata, all'obbligo di comunicare senza il

minimo ritardo ai capi di ufficio i motivi della loro forzata assenza unitamente alla relativa documentazione.

**II - Quanto al punto b) i dirigenti dell'ufficio.**

**a) hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio le assenze, nei casi e con le modalità previste dalla delibera di questo Consiglio del 13 luglio 2011;**

**b) promuovono i prescritti controlli, obbligatoriamente nel caso di procedimenti finalizzati alla concessione di aspettative, discrezionalmente nei casi di richieste di congedo straordinario, in applicazione di quanto previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter dell'articolo 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011;**

**c) affidano tali controlli alla A.s.l. territorialmente competente;**

**d) comunicano al Consiglio con le modalità previste dalla delibera del 13 luglio 2011 l'esito del controllo con riferimento ai procedimenti**

Con questi accorgimenti la Seconda Commissione potrà istituire prontamente la pratica relativa all'assenza, affidarla al relatore e dare a essa corso appena avuta esatta e sicura conoscenza dell'esito del controllo. Ovviamente, l'adunanza plenaria adotterà la finale deliberazione (presa d'atto di congedo straordinario concesso dal capo dell'ufficio, ovvero diretta concessione di congedo straordinario o aspettativa con o senza collocamento fuori ruolo) solo quando sarà nel frattempo pervenuta per posta l'istanza dell'interessato con tutti gli allegati, necessari anche ai fini della registrazione da parte della Corte dei Conti.

III - Quanto al punto c), sono ben note le deficienze strutturali del Consiglio Superiore della Magistratura rispetto alla complessità dei compiti istituzionali che esso è chiamato a svolgere, così come sono ben note le oggettive difficoltà che il Comitato di Presidenza incontra nel risolvere i problemi organizzativi nascenti dall'insufficiente organico del personale ausiliario e dalla scarsa disponibilità di locali. Il presidente della Seconda Commissione ha comunque redatto una relazione indirizzata al Comitato di Presidenza, nella quale sono contenute talune proposte dirette a risolvere problemi organizzativi.

IV - Quanto al punto d), è opportuno porre preliminarmente in risalto che gli accorgimenti sopra suggeriti (capi I e II) non sono di per sé tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo di far coincidere la fine del periodo di forzata assenza con la ripresa del servizio, quando l'assenza abbia comportato il collocamento fuori ruolo, donde la necessità di rivolgere l'attenzione alla possibilità di adottare ulteriori, idonei rimedi, sempre nel doveroso rispetto delle norme in vigore.

A questo scopo si ritiene possa utilmente soccorrere, anzitutto, un approfondimento esegetico dell'art. 203 Ordinamento giudiziario e, in particolare, dell'ultimo comma di esso che si limita a prescrivere l'interpello nei confronti dei soli magistrati inamovibili.

Siffatta limitazione, nel rendere manifesto che l'interesse protetto dalla norma è in realtà quello dell'inamovibilità del giudice, consente di rilevare che il legislatore ha considerato in qualche modo persistente il rapporto che legava il magistrato collocato fuori ruolo al posto da lui in precedenza ricoperto, nonostante la dichiarata vacanza di quel posto (secondo comma dello stesso art. 203 Ordinamento giudiziario).

Invero, l'inamovibilità presuppone con tutta evidenza un posto dal quale chi è assistito da tale garanzia ha il diritto di non essere rimosso, salva l'ipotesi della indefettibile necessità della rimozione (la quale si verifica, per l'appunto, nel caso di avvenuta legittima copertura del posto medesimo durante il periodo di collocamento fuori ruolo del suo titolare, come nel caso di soppressione del posto nella pianta organica dell'ufficio), e in tale ipotesi il magistrato è ammesso a esprimere il suo consenso per la destinazione a un posto diverso, proprio perché diverso.

Se ne deduce agevolmente che la destinazione del magistrato al posto di provenienza ancora vacante, dopo una assenza la cui natura o durata sia stata tale da comportare il suo collocamento fuori ruolo, non cagiona lesione dell'interesse protetto dall'esaminata norma e può pertanto essere disposta senza preventivo interpello. E ciò, come sembra si possa altrettanto sicuramente quanto

opportunamente affermare, non solo per mezzo di uno specifico provvedimento ma anche per mezzo di una direttiva impartita precedentemente in via generale e astratta.

Si verrebbe così, sulla base di una corretta interpretazione della legge, da un lato, a limitare l'inevitabile lungaggine della «interpellazione» ai soli casi della necessaria destinazione del magistrato a posto diverso da quello che occupava prima del suo collocamento fuori ruolo (ai soli casi, cioè, in cui la prolungata durata dell'aspettativa abbia consentito e imposto la copertura o quanto meno la messa a concorso del posto di cui sopra: casi, questi, che sono oltre tutto di rilevanza numerica molto ridotta) e, dall'altro, a escludere nei restanti casi l'inconveniente, pur sempre ipotizzabile nonostante l'impegno che si va a richiedere a tutti e gli snellimenti che si vanno a realizzare, di far restare il magistrato, che abbia concluso il periodo del suo collocamento fuori ruolo, in attesa dei provvedimenti di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, i quali per qualsiasi intoppo tardino ad essere adottati. Questi ultimi, sia chiaro, sarebbero pur sempre emanati e sancirebbero ex post (assumendo così sostanziale valore di accertamento e ratifica) il collocamento fuori ruolo e il richiamo in servizio nel posto in precedenza ricoperto, al quale il magistrato ha intanto fatto ritorno secondo la direttiva generale di cui si è detto, trattandosi di posto non coperto proprio a causa della tardività del provvedimento dichiarativo della vacanza.

Sembra possibile e utile, inoltre, stabilire che una tempestiva deliberazione di collocamento fuori ruolo, da adottare su proposta della Seconda Commissione, in alcuni casi predeterminati sancisca contestualmente il richiamo in ruolo e la destinazione allo stesso posto occupato in precedenza dall'interessato, ovviamente con salvezza delle eventuali successive proroghe dell'assenza.

Si fa riferimento ai casi in cui la preventivata durata dell'assenza sia tale da escludere la possibilità di disporre del tempo occorrente per la pubblicazione della vacanza e per l'esaurimento del concorso, donde la realistica rinuncia al relativo procedimento.

Né potrebbe obiettarsi che in tal modo risulterebbe invasa la sfera di competenza della Terza Commissione Referente da parte della Seconda, in quanto quest'ultima sarebbe investita di una proposta di destinazione la quale, lungi dal comportare trasferimento, sarebbe, a ben vedere, un sostanziale invito alla ripresa del servizio in un posto rimasto de facto e ritornato ad essere de jure libero e disponibile per chi l'occupava in precedenza.

In ogni caso, tale proposta verrebbe formulata sulla base di direttive di ordine generale e di prestabiliti criteri approvati dal Consiglio in sede di adunanza plenaria.

È altresì opportuno tener presente, al fine di dirimere ogni dubbio su quanto esposto fin qui, che il collocamento fuori ruolo del magistrato è previsto nell'interesse dell'ufficio, non del singolo, nell'esclusivo intento di consentire che il relativo posto venga dichiarato vacante e quindi coperto, sempre che l'esigenza della copertura di fatto sussista insieme alla concreta possibilità di realizzarla in tempi più brevi della preventivata assenza di colui che di quel posto era titolare.

Si consideri, da ultimo, che l'esigenza di evitare che il collocamento fuori ruolo possa essere utilizzato come mezzo per ottenere il trasferimento ad altro ufficio più gradito, indipendentemente dalla legittimazione di cui all'art. 194 Ord. giud., impone di ritenere che per posto lasciato vacante dal magistrato fuori ruolo s'intenda un qualsiasi posto dell'organico dell'ufficio presso il quale il magistrato stesso prestava servizio, purché corrispondente, ossia dello stesso «tipo».

In definitiva, si propone al Consiglio di deliberare:

- 1) che resti escluso l'interpello previsto dall'art. 203 Ord. giud. quando il magistrato interessato possa far ritorno al posto di provenienza tuttora vacante e non ancora pubblicato come tale sul bollettino ufficiale, ovvero ad altro posto corrispondente dello stesso ufficio, libero e non "congelato";
- 2) che la Seconda Commissione, nel proporre il collocamento fuori ruolo di un magistrato, formuli contestualmente la proposta di richiamo in ruolo alla scadenza dell'aspettativa e il ritorno al posto di provenienza, sempre che il periodo preventivato di collocamento fuori ruolo non superi mesi quattro;
- 3) che, ove il preventivato periodo di collocamento fuori ruolo superi i quattro mesi, ovvero al termine del periodo preventivato sia presentata istanza di proroga, la Seconda Commissione si limiti

invece a proporre il collocamento fuori ruolo con dichiarazione della vacanza e successivamente, a tempo debito, il richiamo in ruolo con la contemporanea trasmissione degli atti (qualora si rendesse necessaria la destinazione ad altro ufficio) alla Terza Commissione per quanto di competenza;

4) che il magistrato, il quale si assenti dall'ufficio per legittimo impedimento di qualsiasi natura e durata, è tenuto a riprendere il suo posto di lavoro (salvo l'esito negativo degli accertamenti di cui al punto seguente, da parte del capo dell'ufficio) appena l'impedimento venga comunque a cessare, anche se non sia stata ancora adottata o portata a sua conoscenza alcuna deliberazione conseguente alla comunicazione da parte sua dell'assenza e dei relativi motivi: deliberazione che, quando adottata, avrà sostanziale valore di accertamento e ratifica, salvi gli effetti dell'eventuale disconoscimento della giustificazione dell'assenza;

5) che la direttiva che precede non dovrà essere osservata nel solo caso in cui il posto di provenienza sia stato nel frattempo coperto o pur soltanto messo a concorso mediante pubblicazione della vacanza nel bollettino ufficiale, e non sia libero altro posto dello stesso "tipo" nell'organico dello stesso ufficio (circostanze, queste, che potranno essere agevolmente accertate dal capo dell'ufficio anche a mezzo di fonogramma); in tal caso il magistrato è tenuto a mettersi immediatamente a disposizione della Terza Commissione per esprimere il proprio gradimento in ordine a uno dei posti disponibili altrove;

6) che, ove l'impedimento persista allo scadere del periodo di assenza inizialmente prospettato, il magistrato è tenuto a indirizzare documentata istanza di proroga, prima della detta scadenza e mai dopo di essa, al capo dell'ufficio il quale si atterrà alle istruzioni di cui al capo II della presente relazione:

7) che, ove il servizio sia stato ripreso, in ottemperanza alle direttive di ordine generale qui previste, prima delle proposte di competenza della Seconda Commissione, questa provveda usualmente a formulare, per esigenze di ordine quanto meno formale, le proposte stesse, comprese quelle di richiamo in ruolo e di destinazione al posto di provenienza, quest'ultima avente natura confermativa delle direttive già impartite in via generale.

V - Quanto al punto e), il Consiglio ha già provveduto a richiamare l'attenzione del Ministro sull'esigenza di decretare l'anticipato possesso, in tutti i casi di destinazione di un magistrato ad altro ufficio a seguito di richiamo in ruolo, e nel contempo su quella di dare il più sollecito corso a tutti gli adempimenti che in tali casi si rendono necessari.

Il Consiglio, inoltre, ha provveduto a esprimere il proprio parere favorevole su uno schema di disegno di legge governativo, nel quale si prevede che i magistrati collocati fuori del ruolo organico per aspettativa, alla scadenza della stessa, riprendono servizio presso l'ufficio in precedenza ricoperto, eventualmente in soprannumero, nel quale ultimo caso il Consiglio provvede successivamente alla destinazione a una delle sedi disponibili previo interpello.